

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

Art. 1 – Enti locali partecipanti e funzioni

1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Como. Alla Conferenza dei Comuni compete l'espressione dei pareri obbligatori e vincolanti sugli atti indicati nella Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (art.48), così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 (art. 1).

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Como, istituita ai sensi dell'art. 48 - comma 3 - della L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Composizione della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Comuni dell'ATO, individuati nella persona del sindaco pro-tempore, ai quali è riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e di voto. Il Sindaco può delegare per iscritto la propria rappresentanza ad un amministratore o consigliere del comune stesso o di altro Comune.

2. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto nel caso in cui i rappresentanti di cui al comma precedente decadano dalla carica.

3. La rappresentanza in Conferenza è compatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ex art. 1 – comma 1, lett. i) della L.R. 21/2010.

4. Nel caso di Unioni di Comuni alle quali i Comuni partecipanti abbiano trasferito formalmente le funzioni attinenti il Servizio Idrico Integrato, il Presidente dell'Unione, o un amministratore delegato, può rappresentare i Comuni stessi in sede di Conferenza, con diritto di voto pari alla somma delle quote di rappresentanza dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 4 - Sede della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza ha sede presso la Provincia di Como, Ente Responsabile dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO.

2. La Conferenza si riunisce ordinariamente presso la Provincia di Como. E' comunque possibile riunire la Conferenza stessa anche in altre sedi facenti parte dei Comuni dell'ATO.

Art. 5 - Compiti e funzioni

1. La Conferenza esprime parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni attinenti le materie di cui alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/03 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo le modalità definite nel successivo art. 6. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Conferenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 1 - comma 1 lett. i) - della L.R. 21/2010, indica in rappresentanza dei Comuni quattro Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, da nominarsi a cura dell'Ente Responsabile dell'ATO, nel rispetto delle quote di rappresentatività disciplinate dall'art. 48 – comma 1bis – della L.R. 26/2003, così come modificato dalla L.R. 21/2010.
4. L'individuazione dei membri del CdA di competenza avverrà secondo le seguenti modalità:
 - In primo luogo su presentazione di una lista unica contenente i nominativi dei rappresentanti dei Comuni aventi le caratteristiche, indicate dall'art. 48 comma 1bis della L.R. 26/2003;
 - In secondo luogo, ossia nel caso non vengano presentate liste, tramite voto libero con cui ogni ente presente indica i nominativi dei quattro rappresentanti dei Comuni, aventi le caratteristiche indicate dall'art. 48 comma 1bis della L.R. 26/2003;
5. Nel caso di presentazione di più liste avente le caratteristiche previste dalla norma si procederà ad un'unica votazione in cui ogni rappresentante voterà esclusivamente per la lista preferita, anche attraverso l'utilizzo di schede intestate all'ente votante. La proposta è approvata con la maggioranza dei voti dei presenti e votanti (maggioranza relativa), salvo diverse previsioni di legge.
6. La Conferenza dei Comuni approva il proprio Regolamento di Funzionamento e nomina il Presidente della Conferenza.
7. Le decisioni della Conferenza dei Comuni sono formalizzate con proprio atto e trasmessi all'Ente Responsabile dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO.

Art. 6 - Rappresentanza nella Conferenza

1. Ogni Sindaco o delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del Comune che rappresenta, desunta dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile, come individuato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, da aggiornarsi a cura dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO e da ratificarsi dalla Conferenza in occasione della prima seduta dell'anno.

Art. 7 - Convocazione della Conferenza

1. Nella prima seduta (ossia in prima convocazione) convocata dal Presidente della Provincia o suo delegato, la Conferenza dei Comuni nomina a maggioranza assoluta dei presenti e votanti il Presidente

della Conferenza, da scegliersi tra i Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni dell'ATO membri della Conferenza stessa.

Dopo la terza votazione, se nessun candidato raggiunge il quorum necessario viene proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

2. Il Presidente nomina, tra i membri della Conferenza, il Vice Presidente che resta in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
3. Il Presidente convoca la Conferenza che si riunisce in via ordinaria o d'urgenza. La convocazione in via ordinaria può essere in prima o seconda convocazione. Il Presidente altresì fissa il relativo Ordine del Giorno.
4. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione, l'ora di ritrovo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo presso il domicilio degli Enti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
5. Almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio d'Ambito a disposizione degli Enti Locali ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.
6. Al fini dell'espressione dei pareri di competenza, la Conferenza è convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla richiesta del Presidente dell'Ufficio d'Ambito.
7. La convocazione della Conferenza può avvenire anche in presenza della richiesta di un quarto, arrotondato all'intero superiore, degli Enti Locali appartenenti all'ATO. In tal caso nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.
8. Nel caso in cui la Conferenza debba essere convocata d'urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di ventiquattro ore rispetto alla data fissata per la seduta.
9. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo il Presidente si avvale della struttura dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 8 - Funzionamento della Conferenza dei Comuni

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
2. Alle sedute della Conferenza assiste, con funzione di Segretario, il Direttore dell'Ufficio d'Ambito o un funzionario del medesimo Ufficio.
3. Eventuali soggetti esterni estranei alla Conferenza possono essere fatti intervenire per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni poste all'Ordine del Giorno. Possono altresì essere invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti di altri Enti o soggetti pubblici.

4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
5. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito e le decisioni assunte sono vincolanti per gli Enti Locali ricadenti nell'ATO.
6. Eventuali spese di funzionamento della conferenza sono poste a carico dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 9 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente, svolge le seguenti attività:
 - a. convoca e presiede la Conferenza e ne sottoscrive i verbali unitamente al Segretario;
 - b. esercita le funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza;
 - c. dà esecuzione alle decisioni assunte dalla Conferenza;
 - d. cura i rapporti con l'Ente Responsabile dell'ATO e con l'Ufficio d'Ambito;
2. Il Presidente e il Vice Presidente svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito. Il Presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 3 – comma 2, è comunque prevista la decadenza automatica dalla carica in caso di cessazione del mandato amministrativo svolto a qualsiasi titolo (Sindaco, Assessore o Consigliere) presso il proprio Comune.
3. In caso di decadenza del Presidente la Convocazione della Conferenza per l'elezione del nuovo Presidente viene disposta dal Presidente della Provincia entro trenta (30) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.

Art. 10 - Apertura delle sedute e numero legale

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando il numero dei Comuni presente è la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno un quarto dei rappresentanti degli Enti Locali dell'ATO, fatto salvo per le decisioni da assumere nelle materie di cui al comma 2 lett. a), b), d), e) ed h) dell'art.48 della L.R. 26/2003, per le quali è necessario il quorum di cui al comma precedente.
3. Qualora la riunione convocata per l'espressione dei pareri vincolanti e obbligatori, non sia valida per la mancanza del quorum di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente riconvoca la Conferenza in tempo utile per l'espressione del parere entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente dell'Ufficio d'Ambito. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 26/2003, decorso infruttuosamente tale termine, l'Ente Responsabile dell'ATO procede comunque all'assunzione degli atti di competenza.

Art. 11 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. Il Presidente dichiara il risultato della votazione.
2. Ogni rappresentante dei Comuni presente alla seduta ha diritto di richiedere al Segretario la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto qualora si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse, o quando espressamente richiesto dalla maggioranza dei rappresentanti comunali presenti alla seduta. Le votazioni relative alla designazione dei membri del cda di competenza avviene sempre a scrutinio palese.
4. Ogni Ente Locale, per il tramite del proprio rappresentante presente alla seduta, ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno. La richiesta viene valutata e accolta o meno dalla Conferenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
5. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario sulla base delle registrazioni effettuate, è costituito dal processo verbale con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
6. Il verbale è depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito. Entro 60 giorni lo stesso deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito. Entro 15 giorni il Presidente della Conferenza provvede comunque a trasmettere all'Ente Responsabile dell'ATO e all'Ufficio d'Ambito le deliberazioni adottate riguardanti le materie di cui alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/03 e successive modifiche ed integrazioni.